

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GENNAIO 2026

In data 27 gennaio 2026, alle ore 21.00, presso la sede in Milano - Via Tonale 22 nonché in collegamento remoto, si è riunita l'Assemblea degli Associati dell'ente "Associazione Panettone Sospeso" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Societario: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente statuto il Signor Citterio Stefano Ezio, Presidente del Consiglio Direttivo, che chiama a fungere da Segretario la Signora Ceresa Gloria.

Il Presidente dell'Assemblea constata che:

- l'Assemblea è stata convocata con tempestivo avviso ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale;
- sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nelle persone dei signori Citterio Stefano Ezio, Ceresa Gloria e Parolini Andrea;
- sono presenti in proprio nonché per delega n. 11 associati di cui tutti con diritto di voto;

dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 9 punto E dello Statuto vigente, è richiesta la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ per le modifiche statutarie, richiesta rispettata

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti che l'Associazione ha presentato in data 28/11/2025, la richiesta di iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro unico nazionale del Terzo settore) come da protocollo n. 107973, allegando i documenti richiesti tra cui il vigente Statuto.

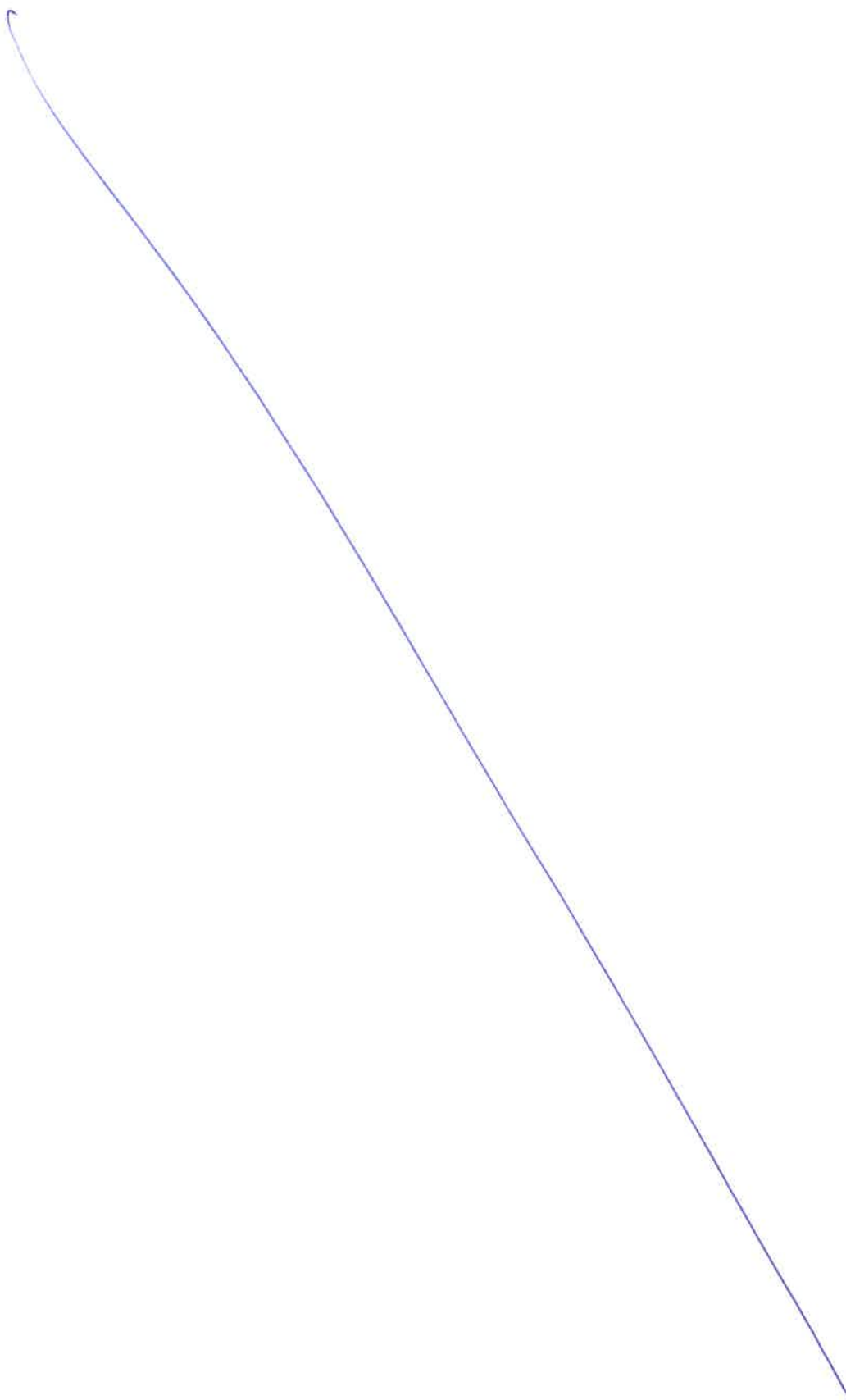
Gli organi preposti ad esaminare la pratica hanno evidenziato la non conformità dello Statuto alle disposizioni del D.Lgs. del 03 luglio 2017 n. 117, in particolare agli art. 5 (volontari) e 10 (consiglio direttivo).

Pertanto si rende opportuno adeguare lo Statuto ai dettami del suddetto D.Lgs. Il Presidente sottopone all'Assemblea il nuovo Statuto con le modifiche apportate, dandone lettura.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Societario.

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22.30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.





Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D. Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 D.Lgs 117/2027, corretto dall.art. 26 D.Lgs 106/2018

Il Segretario

(Gloria Ceresa)



Il Presidente

(Stefano Ezio Citterio)



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI
SI CERTIFICA che la presente copia è copia conforme
dell'originale dichiarazione qui registrata in
data 30/01/26 al n° 30 Vol. 3

PER DELEGA DEL DIRETTORE

Il Funzionario delegato(*)
AMOROSO Andrea
(*) su atto di delega del Direttore provinciale
A. BALDI n° 2951 RDI del 23/10/25



STATUTO

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE PANETTONE SOSPESO ETS"

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3) Scopo e Attivita' Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attivita' di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare l'Associazione si propone di agire in favore della collettivita' contribuendo alla soluzione dei problemi dell'emarginazione e della poverta', promuovendo anche la raccolta di dolci e di prodotti alimentari in genere derivanti anche da eccedenze di produzione dell'industria e del commercio nel settore





agro alimentare e la redistribuzione delle stesse ad Enti e ad iniziative che si occupano di assistenza ed aiuto a poveri ed emarginati.

Puo' inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attivita', purché strettamente connesse e strumentali al raggiungimento degli Scopi Istituzionali ("Attivita' Secondarie e Strumentali") quali:

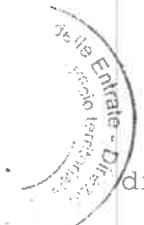
a) organizzare manifestazioni e momenti culturali di propaganda, di sensibilizzazione alle finalita' dell'Associazione e di raccolta fondi;

b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche con enti pubblici, ai sensi degli artt. 70-71 del D.Lgs. 117/2017;

c) organizzare altre attivita' strettamente subordinate e strumentali, nonché costituire o partecipare a organizzazioni non lucrative, a societa', enti, associazioni, comitati, ovvero societa' di capitali operanti nei settori di cui sopra, ovvero costituire e gestire imprese che svolgano in via esclusiva attivita' strumentale agli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione non potra' svolgere attivita' diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione puo' infine raccogliere fondi allo scopo



di finanziare la propria attivita' istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attivita' puo' anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attivita' che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

Gli associati hanno parita' di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che e' organizzata secondo il principio generale della democraticita' della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo

di contribuire alle necessita' economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentira' l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facolta' di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

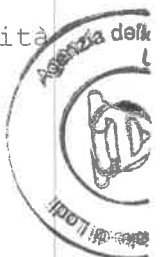
Art. 5) Volontari

L'Associazione puo' avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attivita' in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari saranno iscritti in apposito registro, vidimato, che conterrà il nominativo delle persone che svolgono l'attività di volontariato non occasionale.

Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.



Art. 6) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalita', un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente e' iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda puo' chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 7) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato e' a tempo indeterminato, ma l'associato puo' recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalita' che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non da' diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa, puo' essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione e' sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato puo' essere riammesso.

Art. 8) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 9) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilita' degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e



dello Statuto;

- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea e' convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea e' convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di



comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione e' in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui e' stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore e' attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato puo' farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato puo' ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente piu' anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea e' affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale e' trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea puo' ammettere l'intervento alla riunione, in qualita' di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,

indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalita' non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si dara' atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identita' degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea e' validamente costituita alla presenza della meta' piu' uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi



presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilita' i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei piu' ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalita' istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;



- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredita' e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e piu' in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalita' simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il

compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio puo' attribuire ad uno o piu' dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioe' fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina e' stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilita' personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalita' misurata sulle specifiche attivita' istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o



confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacita' o incompatibilita' per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio di Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova

provincia

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza puo' essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo ove nominato.

Il Consiglio e' in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalita' non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si dara' atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio
l'accertamento dell'identità degli intervenuti non
personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella



riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività'.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi

dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed e' rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilita' ad agire personalmente, il Presidente puo' delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.



L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio

Direttivo.

Art. 13) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti puo' essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione e' l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprieta' dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attivita' di fund raising, da donazioni, eredita' e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione si compone di:

a) un fondo di dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le associazioni che intendano conseguire e mantenere la personalita' giuridica. Il Fondo di Dotazione e' rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di



valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale della societa' di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attivita' nella forma di associazione senza personalita' giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio e' destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale cosi' come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, e' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare solo nel caso di associazione riconosciuta. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo e' annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio e' accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalita' di perseguimento delle finalita' istituzionali, nonche' il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da' conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio cosi' formato, una volta approvato dall'Assemblea, e' depositato nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalita' previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonche' agli associati.

Art.16) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo e' devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 17) Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Milano, li 27 gennaio 2026

Il Segretario



Il Presidente

